



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio II- Sezione II

Prot. n.



GDAP-0222617-2008

PU-GDAP-1a00-27/06/2008-0222617-2008

LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli
Istituti Penitenziari per Adulti

Ai Signori Direttori degli Uffici
per l'Esecuzione Penale Esterna

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

e, p.c.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Ufficio per la Gestione e Sviluppo del Sistema Informatico

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

Oggetto: Prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria – esercizio finanziario 2008 cap 1620.

§ 1. Premessa Generale

Con la presente si fa riferimento alla definitiva attribuzione del monte ore di lavoro straordinario per il 2008, come comunicato con nota n. 183260 del 27/05/2008, per far rilevare innanzitutto che



Ministero della Giustizia

l'introduzione, per la prima volta nel corso dell'anno 2007, tra i criteri di ripartizione dell'indice percentuale relativo alla carenza degli organici regionali, si è rivelato strumento efficace per una assegnazione più equilibrata del monte ore di lavoro straordinario a favore di quei Provveditorati che più di altri presentano criticità in materia. Gli altri parametri presi in considerazione confermano, invece, procedure già adottate negli scorsi anni e si riferiscono alla percentuale di personale presente, alla popolazione detenuta, ai detenuti del circuito di alta sicurezza ed, infine, al personale impiegato nei NTP. L'adozione di quei parametri ha prodotto la ripartizione sia in termini finanziari che in termini di monte ore medio annuo per ciascuno dei Provveditorati Regionali, come risulta nella tabella che si allega in copia.

Come è facilmente verificabile, la surrichiamata ripartizione è la derivazione dell'applicazione del valore di ogni ora media ponderata, riferito al valore medio per tipologia di servizio, in rapporto alla sua incidenza percentuale sul monte ore complessivo. Ciò ha consentito, anche in forza dell'esperienza acquisita nel decorso anno, di poter sviluppare e distribuire un numero più appropriato di ore per ciascuno dei Provveditorati Regionali.

Si comunica anche che, analogamente a quanto attuato nel 2007, in considerazione delle nuove procedure telematiche introdotte con il sistema SIGP, è stata adottata la determinazione di assegnare l'intero finanziamento disponibile sul relativo capitolo di bilancio, pari a € 86.496.123 al netto degli oneri a carico dello Stato ed al lordo dei contributi a carico del dipendente e dell' I.R.P.E.F, senza procedere ad alcun accantonamento in modo che in ogni sede di contrattazione decentrata possano essere conosciute preventivamente le risorse da impiegare nel corso dell'anno. Per tali motivi, nel corso di questo esercizio finanziario ancora più rigorose dovranno essere le procedure di assegnazione e di controllo della spesa, entrambe improntate anche ai principi di trasparenza e di economicità dell'azione amministrativa, di razionalizzazione delle risorse e, soprattutto, indirizzate alla parità di trattamento riferita alla identità delle condizioni lavorative prese in considerazione.

Ciò posto, si richiama quanto già comunicato dalla Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità con la Lettera Circolare n. 0389547 del 07/12/06 e si forniscono le direttive volte a disciplinare, per l'anno in corso, le modalità di attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

§ 2. Disposizioni di carattere generale

A tal proposito, nel rinviare alle disposizioni generali già contenute nelle intese contrattuali vigenti, richiamate in precedenti circolari di questa stessa Amministrazione, è senz'altro utile precisare alcune



Ministero della Giustizia

direttive in ordine a questioni sollevate in occasione del recente confronto sindacale da cui è scaturita l'intesa sui nuovi criteri di distribuzione del monte ore di lavoro straordinario in oggetto indicato.

Va innanzitutto evidenziato che il sistema delle relazioni sindacali tende a valorizzare gli ambiti della contrattazione decentrata, la cui autonomia deve trovare spazio entro i limiti delle vigenti regole contrattuali nazionali e di accordi quadro, nonché delle risorse finanziarie assegnate che costituiscono un limite inderogabile assoluto entro il quale possono essere richieste e rese le prestazioni di lavoro straordinario settimanale, mensile e annuo. Ed è questo il significato che deve essere attribuito alle prestazioni di lavoro straordinario, nel senso che devono essere connesse a straordinarie esigenze di servizio, seppure nell'ambito della programmazione mensile del servizio stesso, che rimane uno degli obiettivi più immediati da conseguire come meglio specificato nel successivo punto.

A tale riguardo, maggiore attenzione dovrà essere posta all'articolazione dei turni di servizio del personale che, salvo deroghe demandate alla contrattazione decentrata nelle singole sedi, deve svolgersi su quattro quadranti il cui sviluppo – soprattutto nelle sedi in cui le risorse di personale effettivamente presenti non sono sufficienti a coprire tutti i posti di servizio – può prevedere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario per coprire un intero turno di servizio rimasto scoperto attribuendolo per metà all'agente smontante e per la restante metà a quello montante. Si rinvia, per maggiore chiarezza al seguente esempio:

		Turni programmati per il giorno:			
		00:00 -06:00	06:00 -12:00	12:00 18.00	18:00 – 24:00
Persona le di turno	Maria Rossi	*			
	Luca Verdi		*		
	Massimo Torre			*	
	Andrea Russo				*

Nel caso di indisponibilità del Sig. Luca Verdi ad espletare il turno previsto, i turni si modificheranno come segue:

		Nuova copertura turni			
		00:00 -06:00	06:00 -12:00	12:00 18.00	18:00 – 24:00
Persona le di turno	Maria Rossi	00:00 09:00			
	Massimo Torre			09:00 18:00	
	Andrea Russo				*

Tale organizzazione ha anche il merito di rendere ancora più visibile l'equazione monte ore di lavoro straordinario utilizzato/unità di risorse di personale aggiuntive.

Viene da sé che il calcolo settimanale dello straordinario non può che fare riferimento alle giornate



Ministero della Giustizia

lavorative con orario d'obbligo di 6 ore giornaliera che tali restano anche nelle giornate di assenza giustificata, a qualsiasi titolo, dal servizio.

Analoghe considerazioni valgono anche nella ipotesi riferita al personale autorizzato a svolgere servizio d'obbligo su 5 giornate di lavoro settimanale, ordinariamente con una prestazione lavorativa giornaliera di 7 ore e 12 minuti ovvero con diverso sviluppo orario che in ogni sede può essere determinato sulla base delle esigenze di servizio. Il quadrante o la parte di quadrante scoperta sarà assicurata con prestazioni di lavoro straordinario anche in questo caso distribuite se necessario tra il personale smontante e quello montante.

Ne consegue che:

- se il personale sviluppa il proprio orario di lavoro su 6 giorni settimanali con orario d'obbligo giornaliero di 6 ore, le giornate di assenza sono equivalenti a 6 ore l'una;
- se, invece la tipologia dell'orario di lavoro è sviluppata su 7 ore e 12 minuti giornaliera, le giornate di assenza equivalgono a 7 ore e 12 minuti.

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sulla assoluta necessità di una razionale utilizzazione delle risorse umane disponibili, nel senso che al personale non possono essere richieste prestazioni lavorative ordinarie superiori a 36 ore settimanali, né prestazioni di lavoro straordinario superiori al monte ore medio e massimo mensile individuale concordato in ogni sede di contrattazione decentrata e, comunque, sempre nell'ambito del monte ore annuo assegnato dal competente Provveditorato regionale ad ogni singola sede di servizio, ivi comprese le Scuole di Formazione.

Le prestazioni di lavoro straordinario, disciplinate dall'articolo 10 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, devono essere formalmente motivate come segue:

- fino al limite medio mensile individuale stabilito in ogni sede di servizio a seguito di contrattazione decentrata: con il corrispondente mod.14 A giornaliero;
- fino al limite massimo mensile individuale stabilito in ogni sede di servizio a seguito di contrattazione decentrata: con apposita motivata relazione di servizio giornaliera del Comandante di reparto e/o del Responsabile della sorveglianza generale, ovvero ancora del Coordinatore del NTP e successiva autorizzazione del Direttore dell'istituto. In ogni caso, in virtù del decreto interministeriale, predisposto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in applicazione della legge 27 ottobre 1987 n.436, ancora in fase di perfezionamento, rimane confermato anche per quest'anno il limite massimo individuale e di spesa di 41 ore per 10 mesi e 40 ore per 1 mese (450 ore annue) entro il quale potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso ciascun istituto o

Ministero della Giustizia

servizio per adulti. Si precisa che anche al personale in servizio presso le Scuole di Formazione sarà assicurato eguale trattamento, in sede di contrattazione decentrata;

- in presenza di obiettive e motivate esigenze di servizio direttamente ed esclusivamente connesse ad esigenze di ordine e sicurezza fino al limite eccezionale mensile di 60 ore: solo con relazione di servizio motivata del Comandante di Reparto e/o del Coordinatore Nucleo traduzioni e piantonamenti e parere del Direttore dell'Istituto, con autorizzazione del Provveditorato competente.

Deve, inoltre, valere quale regola generale, il principio per cui la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario è prioritariamente rivolta al personale che, nello spirito dell'art.10, comma 5, lettera c) dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, abbia espresso in precedenza un "consenso", anche di massima, all'effettuazione di tali prestazioni. E' del tutto ovvio, peraltro, che in presenza di particolari esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa, sempre su proposta del Comandante di Reparto e/o del Coordinatore Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, alla competenza del dirigente responsabile della struttura, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere disposte anche senza il preventivo consenso del dipendente.

Si ribadisce che le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il monte ore assegnato a ciascun Provveditorato e, da questi, a ciascun Ufficio o Servizio e ne deve essere garantito l'effettivo pagamento.

Va anche precisato che i turni di riposo compensativo possono essere concessi, in luogo del pagamento dello straordinario e con le modalità indicate all'articolo 11 del più volte citato Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, esclusivamente a richiesta del dipendente e sempre nei limiti medi e massimi concordati in sede di contrattazione decentrata.

Al fine di evitare, come da più parti segnalato, che per la quantificazione delle ore di lavoro straordinario espletate nel corso di ciascun mese siano applicate differenti procedure di calcolo, si precisa che, essendo il personale di Polizia Penitenziaria tenuto, contrattualmente, ad effettuare trentasei ore di lavoro settimanale, il calcolo per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario mensile va operato sommando le ore e le frazioni di esse risultanti in eccedenza alle trentasei ore previste per ciascuna settimana del mese di riferimento, come formulato nell'esempio contenuto nella lettera circolare n. 226581 del 15/06/2004.

Inoltre, per poter definire con la necessaria certezza giuridica, l'ambito di applicabilità delle disposizioni dettate nei precedenti punti, sono necessarie alcune precisazioni che rivestono natura



Ministero della Giustizia

pregiudiziale e che costituiscono discriminante giuridica rispetto alla legittimità dei connessi provvedimenti amministrativi:

1) la struttura giuridica dell'orario d'obbligo è quella settimanale ed è di 36 ore che possono essere articolate su 6 o 5 giornate lavorative secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 254/99

2) l'orario d'obbligo distribuito su 6 giorni settimanali, fa maturare il diritto ad un giorno di riposo/festività;

3) l'orario d'obbligo distribuito su 5 giorni settimanali fa maturare il diritto a 2 giorni di riposo/festività.

4) l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e pertanto sia la distribuzione settimanale che quella giornaliera devono saper conciliare le prevalenti esigenze di servizio dell'Amministrazione Penitenziaria con le esigenze/aspettative del lavoratore;

5) nelle programmate giornate festive non può essere configurato alcun obbligo di prestazione lavorativa "ordinaria" in capo al lavoratore;

6) nell'ambito del potere organizzatorio dell'Amministrazione rientra anche il dovere della programmazione del servizio entro cui sviluppare l'orario d'obbligo settimanale e la fruibilità delle festività intesi sia come riposo settimanale (ovvero due riposi settimanali nella eventualità di lavoro su cinque giorni lavorativi) sia come festività infrasettimanali riconosciute dal calendario formale, mediamente pari a 12 giorni l'anno;

7) la programmazione del servizio può essere modificata soltanto in presenza di reali esigenze di servizio direttamente ed esclusivamente connesse a ragioni di sicurezza documentate e comprovabili. In tal senso l'orario di lavoro d'obbligo programmato quotidianamente può essere prorogato solo in presenza di una reale esigenza di sicurezza rappresentata con apposita relazione di servizio certificata dal Comandante di reparto o dal Responsabile della sorveglianza generale o, ancora, dal Responsabile del NTP.

Analoghe procedure, di cui al punto 7, ma in via assolutamente eccezionale, potranno essere seguite per modificare la programmazione settimanale della o delle festività, e quindi solo sulla base di tali presupposti normativi ed organizzativi vanno individuate le soluzioni ai quesiti che continuano a pervenire e che sono riconducibili sostanzialmente ai punti già disciplinati dalla circolare del 22.6.2007 e riconfermati dalla presente.

A tale riguardo è utile richiamare l'attenzione sul disposto di cui all'art. 10, 3° e 4° comma, del d.P.R. 11.9.2007 n. 170 che va interpretato ed applicato alla luce delle pregiudiziali giuridiche innanzi



Ministero della Giustizia

esposte e della struttura settimanale dell'orario d'obbligo.

§ 3. Disciplina di casi particolari.

Si precisa che :

- 1) in conformità del disposto di cui al punto 8 dell'art. 10 del più volte citato Accordo Nazionale Quadro, questa Amministrazione non si farà carico di prestazioni di lavoro straordinario espletate dal personale del Corpo in servizio " in Uffici estranei al Ministero della Giustizia";
- 2) per il personale in servizio negli Uffici del Ministero della Giustizia o distaccato a prestare servizio presso gli Uffici Giudiziari il limite massimo individuale mensile inderogabile consentito è fissato nel numero di 20 ore;
- 3) le disposizioni contenute nella presente lettera circolare, si applicano anche agli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, in relazione alle funzioni dai medesimi espletate ai sensi dell'articolo 25 - comma 6 - della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché dell'art. 27 D.Lgs. 21/05/2000 n. 146.

§ 4. Disposizioni organizzative e di attuazione.

Date le disposizioni di carattere generale, si ritiene utile precisare che:

- 1) al personale in missione o temporaneamente assegnato (*distacco*) presso altro istituto o servizio le prestazioni di lavoro straordinario espletate dal dipendente sono totalmente computate a carico del monte ore assegnato alla direzione che ha disposto la prestazione lavorativa straordinaria e che deve garantire il pagamento delle prestazioni rese, da contenersi pur sempre nel limite massimo individuale determinato in sede di contrattazione decentrata;
- 2) nessuna prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta a coloro i quali sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio, in attuazione del D.P.R. 25.10.1981, n. 738;
- 3) il personale di polizia penitenziaria che rientra nelle specifiche tipologie di cui all'articolo 10 punto 11 dell'A.N.Q.A. siglato in data 24 marzo 2004, è esentato a domanda dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio;
- 4) al personale impegnato nella frequenza di corsi di formazione o di aggiornamento, non devono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario ;
- 5) per il personale in servizio presso gli uffici amministrativi e amministrativo-contabili degli Istituti e



Ministero della Giustizia

Servizi il limite massimo individuale mensile inderogabile consentito è fissato nel numero di 20 ore, salvo diverse intese raggiunte in sede di contrattazione decentrata regionale e locale.

§ 5. Verifiche e controlli.

Le presenti disposizioni intendono contribuire concretamente al decentramento delle funzioni gestionali agli organi periferici riservandosi ai Provveditorati Regionali e all'Amministrazione centrale le sole attività di indirizzo, di impulso e di controllo.

Di conseguenza, si dispone quanto segue.

Inizialmente, attraverso la procedura informatizzata (S.I.G.P.), ciascuna direzione di istituto o servizio o scuola visualizzerà, in relazione al monte ore medio assegnato dal Provveditorato regionale, il monte ore complessivo disponibile per l'anno 2008 e quello medio mensile entro il quale potranno essere richieste, mensilmente, prestazioni di lavoro straordinario.

I Provveditori regionali attraverso la procedura informatizzata (S.I.G.P.), in relazione al monte ore assegnato all'istituto o servizio, verificheranno mensilmente il numero totale delle ore ammesse a pagamento nel mese di riferimento e l'eventuale scostamento dalla media mensile inizialmente stabilita dalla direzione dell'istituto o servizio. In presenza di eventuali incongruenze ed anomalie, adotteranno immediatamente ogni necessaria iniziativa atta ad eliminare la disfunzione o l'eventuale irregolarità riscontrata.

In particolare si dispone che eventuali ore eccedenti e non retribuite per qualsiasi motivo nel corrente anno, (sempre contenute nel limite massimo individuale mensile ed annuo) dovranno essere improrogabilmente segnalate e inoltrate dai competenti Provveditorati Regionali entro la data del **31/12/2008** poiché il superamento di tale data non consente l'inserimento tecnico nel sistema informatico dei dati. In tale caso, si potrà ricorrere esclusivamente al recupero dell'orario eventualmente prestato in eccedenza.

Inoltre, l'Amministrazione Centrale, in presenza di straordinarie e documentate esigenze, effettuerà, ove necessario, operazioni di disassegnazione attraverso una riduzione proporzionale del monte ore di lavoro straordinario già assegnato ai singoli Provveditorati, in relazione alla verifica delle sopravvenute esigenze, anche in forza di un più equilibrato utilizzo delle risorse stesse.

Si richiama, infine, l'attenzione dei Provveditori Regionali e dei Direttori degli istituti e servizi sulla previsione contenuta nell'articolo 10, comma 9, del citato Accordo Quadro Nazionale, relativa all'affissione del prospetto contenente i dati sullo straordinario.



Ministero della Giustizia

A tal fine l'amministrazione si è impegnata con le OO.SS ad effettuare una ricognizione sull'effettivo consumo delle ore di lavoro straordinario riferite al primo semestre 2008 da parte dei singoli Provveditorati Regionali in modo da verificare la necessità di eventuali operazioni di rettifica.

Si allega il piano di ripartizione, per il corrente anno, del monte ore assegnato a ciascun Provveditorato, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo De Pascalis





Ministero della Giustizia

PRAP	Straordinario Feriale		Straordinario festivo		Straordinario notturno festivo		Totale ore medio anno 2008	Ipotesi di riparto anno 2008
	Ore	Euro	Ore	Euro	Ore	Euro	Ore	Euro
Ancona	101.000	€ 1.010.000,00	38.000	€ 418.000,00	8.000	€ 96.000,00	148.216	€ 1.532.558,30
Bari	259.000	€ 2.590.000,00	98.000	€ 1.078.000,00	20.000	€ 240.000,00	379.395	€ 3.922.944,92
Bologna	346.000	€ 3.460.000,00	131.000	€ 1.441.000,00	28.000	€ 336.000,00	506.854	€ 5.240.873,05
Cagliari	105.000	€ 1.050.000,00	40.000	€ 440.000,00	8.000	€ 96.000,00	154.360	€ 1.596.084,05
Catanzaro	212.000	€ 2.120.000,00	80.000	€ 880.000,00	17.000	€ 204.000,00	311.024	€ 3.215.990,33
Firenze	410.500	€ 4.105.000,00	155.000	€ 1.705.000,00	33.000	€ 396.000,00	600.882	€ 6.213.124,02
Genova	113.000	€ 1.130.000,00	42.000	€ 462.000,00	9.000	€ 108.000,00	165.520	€ 1.711.480,52
Milano	692.000	€ 6.920.000,00	262.000	€ 2.882.000,00	57.000	€ 684.000,00	1.012.189	€ 10.466.035,40
Napoli	639.000	€ 6.390.000,00	242.000	€ 2.662.000,00	52.000	€ 624.000,00	934.216	€ 9.659.796,54
Padova	323.000	€ 3.230.000,00	122.000	€ 1.342.000,00	26.000	€ 312.000,00	472.296	€ 4.883.540,85
Palermo	592.000	€ 5.920.000,00	224.000	€ 2.464.000,00	48.000	€ 576.000,00	865.492	€ 8.949.187,80
Perugia	110.000	€ 1.100.000,00	41.000	€ 451.000,00	9.000	€ 108.000,00	162.023	€ 1.675.320,51
Pescara	185.815	€ 1.858.150,00	70.000	€ 770.000,00	15.000	€ 180.000,00	271.858	€ 2.811.013,68
Potenza	51.000	€ 510.000,00	19.000	€ 209.000,00	4.000	€ 48.000,00	75.260	€ 778.190,26
Roma	597.000	€ 5.970.000,00	226.000	€ 2.486.000,00	49.000	€ 588.000,00	872.404	€ 9.020.654,26
Torino	512.000	€ 5.120.000,00	194.000	€ 2.134.000,00	42.000	€ 504.000,00	749.400	€ 7.730.373,12
Totale	5.248.315	€ 52.483.150,00	1.984.000	€ 21.824.000,00	425.000	€ 5.100.000,00	7.681.392	€ 79.407.167,61